LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI

Legge regionale: "Istituzione delle riserve naturali".

·Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1 Riserva regionale

La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, istituisce riserve per la conservazione dell'ambiente naturale, per scopi scientifici, per la tutela idrogeologica, per consentire migliori condizioni di abitabilità nel l'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadi ni, l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali.

Favorisce infine l'acquisizione, da parte dei Comuni e loro Consorzi, delle Comunità Montane e delle Province, di terreni de stinati alla formazione di riserve naturali e concede contributi per le spese di impianto e gestione delle stesse.

Art. 2 Istituzione delle riserve

In relazione alle diverse finalità cui sono destinate, pos sono essere istituite riserve haturali generali o particolari e nell'ambito di una medesima riserva - zone a destinazione diversa.

Art. 3 Classificazione delle riserve generali

Le riserve naturali generali si distinguono in:

- a) riserve naturali integrali:
- b) riserve naturali orientate.

Le riserve naturali "integrali" proteggono e conservano in tatto l'ambiente naturale, con tutto quanto esso contiene, e con par ticolare riguardo alla flora, fauna, acque, rocce e cavità del sot tosuolo. Tali riserve costituiscono modelli da preservare da ogni contaminazione ed alterazione.

In esse l'accesso all'uomo può essere consentito, con l'as sunzione delle dovute garanzie, solo per particolari ragioni scientifiche oltre che per l'espletamento delle esigenze amministrative.

Le riserve naturali "orientate" sono istituite allo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della na tura. Possono accedervi, previa autorizzazione, gli studiosi, i ricercatori e tutti coloro che vi abbiano interesse, nonchè il personale addetto alla loro amministrazione.

Art. 4 Classificazione delle riserve particolari

Le riserve naturali particolari si distinguono in :

- a) riserve parziali;
- b) riserve speciali.

Le riserve naturali "parziali" tendono alla conservazione e protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suo lo, alla flora, alla fauna.

Le riserve naturali "speciali" servono a scopi particolari per conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico o educativo.

Nelle riserve naturali parziali e speciali l'accesso è consentito con particolari cautele.

Art. 5 Piano generale regionale

Il Consiglio regionale approva, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il piano generale delle riserve di interesse regionale predisposto dalla Giunta regionale in collabo-razione con le Province, i Comuni e le Comunità Montane interessate, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 13.

Il piano generale sarà finalizzato alla salvaguardia ed al recupero dei beni naturali ed ambientali di tutto il territorio regionale ed alla formazione graduale di un sistema organico di riser

ve e sarà concepito come quadro di promozione, riferimento e coor dinamento delle iniziative relative da parte della Regione, delle Province, dei Comuni singoli ed associati e delle Comunità Montane.

Il Consiglio regionale approva entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione di cui sopra, un programma di provvedimenti urgenti per la identificazione delle aree nelle quali risultino necessarie la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, la fissazione delle conseguenti misure di salvaguardia, il coordinamento delle misure di salvaguardia da parte dei vari Enti interessati nell'ambito del le rispettive competenze.

Il piano di cui al primo comma può essere aggiornato ogni anno con le stesse modalità ivi indicate.

Art. 6 Costituzione delle riserve

Le riserve naturali regionali sono istituite con apposite leggi della Regione sotto l'osservanza delle presenti norme genera li. Possono inoltre essere istituite riserve locali – sul demanio degli Enti pubblici o sul terreno privato – promosse rispettivamen te dagli enti stessi e da le persone interessate.

La costituzione di tali riserve, la classificazione e la definizione del perimetro deve essere effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il decreto jeve anche determinare la durata della destinazione a riserva, che non può essere inferiore ai 30 anni.

Le riserve parziali e speciali devono conformarsi alle leg gi speciali dello Stato e della Regione.

Art. 7 Vincolistica

Le leggi istitutive delle riserve ed i decreti di costituzione e classificazione del Presidente della Regione possono prevedere vincoli speciali in relazione alle peculiari finalità della riserva stessa o delle zone nelle quali essa risulta suddivisa.

In particolare, nelle riserve naturali integrali ed in quel

le orientate non può essere ammessa alcuna forma di utilizzazione del territorio che non sia immediatamente rivolta al conseguimento delle finalità proprie della riserva stessa.

E' altresì vietato nelle stesse riserve:

- aprire e coltivare cave e miniere ed asportare minerali,
 operare sbancamenti, captare, deviare o occultare sorgive;
 costruire elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche;
- svolgere attività pubblicitaria;
- accendere fuochi;
- tagliare, asportare o danneggiare piante e fiori;
- abbandonare rifiuti;
- introdurre strumenti o macchine rumorose, apparecchi radio, televisori, giradischi e simili;
- installare impianti di illuminazione;
- uscire dalle strade e dai sentieri battuti, transitare con mezzi motòrizzati:
- åtterrare con aerei ed elicotteri salvo che per operazioni di soccorso o per servizi di polizia;
- introdurre qualsiasi specie animale e vegetale non caratte ristica del territorio;
- disturbare, ferire, catturare, uccidere animali ed appropriarsi di quelli rinvenuti morti o parti di essi;
- introdurre armi, esplosivi, trappole, veleni, narcotici o altro mezzo distruttivo, attrattivo, repulsivo o di cattura di animali;
- esercitare l'agricoltura, la pesca, la caccia e l'uccellaggione;
- costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere. Nelle riserve naturali particolari, speciali o parziali, le norme di vincolistica sono stabilite dalle leggi istitutive, tenendo conto delle specifiche finalità delle riserve stesse.

Art. 8 Indennizzi

Le leggi istitutive delle riserve naturali regionali stabil<u>i</u> scono l'entità o le modalità degli indennizzi – anche sotto forma di affitto – verso i proprietari dei terreni soggetti a vincolistica, secondo i seguenti criteri di massima:

- a) stima del mancato reddito per il periodo di assoggettamento al vincolo in base alla utilizzazione consuetudinale del fondo:
- equo canone sui fondi rustici in base alle leggi vigenti;
- c) risarcimento dei danni.

Può essere concordata tra la Regione e la parte interessata, Enti pubblici e persone private, altra forma di indennizzo con sistente nella assunzione di iniziative ed aiuti da parte della Re gione per l'incentivazione delle attività agro-silvo pastorali del le zone limitrofe oltre che assicurare attività alternative agli o peratori economici che per l'istituzione delle riserve sono costret ti a cessare la loro attività.

Può infine essere prevista l'acquisizione al demanio regionale dei terreni assoggettati o da assoggettare a riserve, anche me diante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.

Art. 9 Gestione delle riserve

La gestione delle riserve naturali regionale è di norma affidata alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni e loro Consorzi, sotto la direzione ed il controllo della Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali di cui al successivo art.13.

Art. 10 Vigilanza

La legge istitutiva delle singole riserve di cui all'art.6 dovrà prevedere le modalità di sorveglianza e di vigilanza sulle riserve stesse.

Art. 11 Sanzioni

Per le violazioni ai divieti e vincoli previsti dalla presen te legge e dalle leggi istitutive delle singole riserve, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5.000= a L. 200.000=, avendo ri guardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti ed all'età di chi le ha commesse.

Delle violazioni è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e - ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla - sarà

provveduto entro 10 giorni a spedirla a mezzo raccomandata con ri cevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al Presidente della Provincia che determina la somma dovuta e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevu ta di ritorno.

Avverso la contravvenzione elevata è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dal la precedente notifica. Il Presidente o per delega l'Assessore competente, decide con provvedimento definitivo e motivato ed ingiunge all'obbligato – con apposito atto da notificarsi a mezzo lette ra raccomandata con ricevuta di ritorno – di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta, maggiorata delle spese.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al Pretore del luogo in cui è stata accertata la infrazione.

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione e utilizzate per il migliora mento delle riserve.

Le sanzioni per le violazioni ai decreti e vincoli di cui al 1° comma sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 12 Istruzione e propaganda

La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale in materia naturalistica, paesistica ed ecologica e di tecniche per la conduzione delle riserve naturali.

Promuove inoltre ogni utile forma di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, specie nelle scuole d'obbligo, di intesa con le autorità scolastiche competenti.

Art. 13 Commissione regionale

E' istituità la Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal Presidente o da un Assessore delegato e composta da:

- un agronomo designato dall'Assessorato all'Agricoltura;
- un rappresentante dell'Assessorato al Turismo;
- un ingegnere o architetto designati dall'Assessore all'Ur banistica;
- un botanico:
- un esperto di scienze forestali dell'Amministrazione Fore stale dello Stato;
- uno zoologo;
- un geologo;
- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni naturalistiche riconosciute;
- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni venatorie.

I componenti regionali designati, non rappresentanti gli Assessorati, sono nominati dalla Giunta Regionale e sono scelti fra docenti universitari.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

. Art. 14 Compiti della Commissione

La Commissione di cui al precedente articolo:

- individua le risorse da proteggere;
- formula proposte ed esprime pareri circa la realizzazione e la gestione di tali aree;
- collabora nel controllo delle suddette aree in modo che ven gano rispettati i fini di istituzione;
- esercita ogni altro compito stabilito dalla presente legge
 e da altre leggi nazionali.

La Commissione, ove si rendesse necessario, può servirsi per particolari compiti, di esperti esterni di notevole preparazione nel settore; nelle discussioni di argomenti riguardanti singole riserve partecipa il rappresentante dell'Ente locale interessato.

Art. 15 Disposizioni finanziarie

Al finanziamento della presente legge si farà fronte con apposito stanziamento che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e dei successivi bilanci.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI Fitto - Galatone

E' estratto del verbale della seduta del 10 febbraio 1977 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI Fitto - Galatope

Consiglio kegionale della Puglia

15 FEB. 1977

p. c. c. (dott. Rengie Guaccero)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA

N. 2183/22502

Bari, 4 8 MAR, 1977

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, l' comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari numero e data del presente visto.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
MONTESANTI